

TRASFORMAZIONE ETEROGENEA DI ASSOCIAZIONE IN

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventisei, del mese di settembre.

In Palermo, via Catania n.166, nel mio studio.

Innanzi a me, dott. ANNA RUFFINO, Notaio in Palermo, iscritto al Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Palermo e Termini Imerese,

SONO PRESENTI

- CIPRIANO MARGHERITA nata a Palermo il 5 aprile 1975, residente in Terrasini (PA), Via Mazzini n. 13, codice fiscale CPR MGH 75D45 G273D, titolare di carta di identità n. AS 9275495, rilasciata dal Comune di Terrasini in data 23 settembre 2011, valida al 22 settembre 2021;
- CUSIMANO GIUSEPPE nato a Palermo il 12 marzo 1979, residente in Altofonte (PA), Via Marco Polo n. 14, codice fiscale CSM GPP 79C12 G273X, titolare di carta di identità n. AX 4721164, rilasciata dal Comune di Altofonte in data 23 marzo 2016, valida al 12 marzo 2027;
- PETRALIA VALENTINA nata a Palermo il 16 settembre 1979, residente in Terrasini, Via Mazzini n. 13, codice fiscale PTR VNT 79P56 G273I, titolare di carta di identità elettronica n. CA76381CH, rilasciata dal Comune di Terrasini in data 25 settembre 2018;
- SUPPORTA GABRIELE FRANCESCO nato a Partinico (PA) il giorno 8 novembre 1985, residente in Partinico, Via Strauss n. 6, codice fiscale SPP GRL 85S08 G348Q, titolare di carta di identità n. AU 8282123, rilasciata dal Comune di Partinico in data 7 ottobre 2013, valida al giorno 8 novembre 2023;

- SERIO CONSUELO nata a Messina il 9 novembre 1986, residente in Galati Mamertino (ME), Via Sambuchi n. 2, codice fiscale SRE CSL 86S49 F158Y, titolare di carta di identità n. AU 4276599, rilasciata dal Comune di Galati Mamertino in data 5 settembre 2013, valida al 9 novembre 2023;

- FUMUSA TERESA nata a Palermo il 7 agosto 1987, residente in Palermo, Via Altofonte n. 136/Q, codice fiscale FMS TRS 87M47 G273Q, titolare di carta di identità n. AS 7665098, rilasciata dal Comune di Palermo in data 27 settembre 2010, valida al 27 settembre 2020.

Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto al quale premettono quanto segue.

P R E M E S S A

1) E' corrente tra gli odierni comparenti l'associazione denominata "SOCIALREAD" con sede in Terrasini (PA), Via Giuseppe Mazzini n. 15, costituita in data 5 aprile 2016 giusta scrittura privata registrata a Palermo in data 18 aprile 2016 al n. 1666 serie 3, codice fiscale 97317190821;

2) gli odierni comparenti, quali associati della predetta associazione intendono proseguire in forma societaria l'attività esercitata dalla associazione e intendono trasformare ai sensi dell'art. 2500-octies codice civile la predetta associazione in società cooperativa a responsabilità limitata;

3) dalla relazione di stima del giorno 24 settembre 2018 redatta ai sensi degli artt. 2464 e ss. del codice civile dal dott. Alotta Domenico, iscritto al n. 2208/A dell'Albo dei dottori Commercialisti della Provincia di Palermo e al n. 173941 dell'Albo dei Revisori Legali e asseverata con giuramento reso innanzi al Cancelliere del Giudice di Pace-Tribunale di Palermo in data 24 settembre 2018,

cronologico 14233/18, che al presente atto si allega sotto la lettera "A" risulta che il patrimonio netto riferibile alla predetta associazione ha un valore pari a euro 0 (zero).

Tanto premesso da valere quale parte integrante e sostanziale del presente atto i comparenti nella qualità di associati dichiarano di trasformare la predetta associazione non riconosciuta "SOCIALREAD" in società cooperativa ai seguenti patti e condizioni.

Articolo 1 - E' costituita tra Cipriano Margherita, Cusimano Giuseppe, Petralia Valentina, Supporta Gabriele Francesco, Serio Consuelo e Fumusa Teresa la società cooperativa denominata

"SOCIALREAD Società Cooperativa Sociale a r.l.".

Articolo 2 - La società ha sede in Terrasini (PA).

Ai soli fini di quanto previsto dall'articolo 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile, si precisa che l'indirizzo della sede è in Via Giuseppe Mazzini n. 15.

Articolo 3 - La durata della società è fissata a tempo indeterminato.

Articolo 4 - Per quanto riguarda l'oggetto sociale e le norme relative al funzionamento della società, comprese quelle concernenti l'amministrazione e la rappresentanza, si fa espresso riferimento a quanto previsto nello statuto che è integralmente trascritto in seguito al presente atto di cui è parte integrante e sostanziale, con l'espressa dichiarazione da parte dei soci costituenti che la società è retta da tutte le norme in esso contenute.

Articolo 5 - Ciascun socio sottoscrive una quota di euro 300,00 (trecento virgola zero zero) e pertanto i versamenti eseguiti ammontano all'importo complessivo pari a euro 1.800,00 (milleottocento virgola zero zero).

I comparenti dichiarano che i predetti importi sono stati prima d'ora versati nelle casse sociali e si danno pertanto reciprocamente atto che il capitale sociale è interamente versato.

Articolo 6 - La società verrà amministrata a tempo indeterminato da un Consiglio di Amministrazione.

A ricoprire le cariche vengono chiamati:

- * Cusimano Giuseppe quale Presidente con rappresentanza sociale;
- * Cipriano Margherita quale Vice Presidente;
- * Serio Consuelo quale Consigliere;

che dichiarano tutti di accettare la carica e che non sussistono nei propri confronti le cause di ineleggibilità e incompatibilità di cui all'articolo 2382 del codice civile.

Articolo 7 - Il primo esercizio sociale si chiuderà il trentuno dicembre duemiladiciotto(31/12/2018).

Articolo 8 - Le spese dipendenti da quest'atto e conseguenti, che si indicano approssimativamente in complessivi euro 1.600,00 sono a carico della società e si invocano le agevolazioni tributarie previste in materia.

Le parti consentono il trattamento dei propri dati personali ai sensi della legge 31 dicembre 1996 n. 675, D. Lgs. 196/03 e G.D.P.R. 679/2016; gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità, effetti fiscali e normativa antiriciclaggio connessi.

STATUTO

TITOLO 1

DENOMINAZIONE- SEDE- DURATA

ARTICOLO 1 (DENOMINAZIONE- SEDE)

E' costituita la Società Cooperativa di produzione e lavoro e di servizi denominata:

"SOCIALREAD Società Cooperativa Sociale a r.l.".

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del Codice Civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, *si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle Società a responsabilità limitata.*

La Società ha sede in Terrasini.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'organo amministrativo, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove e anche all'estero.

ARTICOLO 2 (DURATA)

La Società ha durata a tempo indeterminato.

TITOLO II

SCOPO- OGGETTO

ARTICOLO 3 (SCOPO MUTUALISTICO)

La Cooperativa, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale dei soci attraverso lo svolgimento di attività finalizzate alla produzione di servizi e lavoro e sviluppando fra i soci lo spirito mutualistico e solidaristico per creare opportunità di lavoro.

La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata dai principi della mutualità, senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.

A norma della legge 3 Aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce, successivamente all'instaurazione del rapporto

associativo, un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

ARTICOLO 4 (OGGETTO SOCIALE)

La Società, nel rispetto dei principi e del metodo della mutualità senza finalità speculative, così come definito all'articolo precedente, nonché secondo i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, ha lo scopo di produrre attività principalmente orientate nel settore della produzione e servizi al territorio e alla cittadinanza.

Ciò anche attraverso convenzioni e/o appalti con persone fisiche, Enti Privati e Religiosi e con Enti Pubblici (Regione, Province, Comuni, A.S.P. o altro).

Per il raggiungimento dello scopo sociale, la Cooperativa, potrà:

assumere in appalto o in regime di concessione o altra forma, l'esecuzione di lavori, opere, progettazioni e studi, ricerche, servizi, forniture e prestazioni in genere per conto dello Stato, delle sue Amministrazioni periferiche, delle Regioni, degli Enti Locali, di Enti Privati, di Enti Religiosi o Amministrazioni Pubbliche di qualsiasi natura, nonché di privati e di terzi in genere.

La Società, nel rispetto dei principi e del metodo della mutualità senza finalità speculative, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione degli individui attraverso attività produttive principalmente orientate nel settore della produzione di servizi al territorio e alla cittadinanza con i quali realizzare la stabilizzazione di soggetti

disoccupati nonché inoccupati e persone socialmente svantaggiate e/o disagiate anche al fine di agevolarne l'inserimento nel mondo del lavoro; a tal fine, mediante l'organizzazione del lavoro dei soci, la cooperativa potrà intraprendere attività produttive di tipo commerciale, ma anche artigianale, agricolo, industriale e nei servizi.

La cooperativa si propone di esercitare la propria attività, secondo principi di mutualità prevalente, così come definiti dall'articolo 2512 del codice civile, ovvero svolgendo in via preferenziale in favore dei soci cooperatori e avvalendosi in via prevalente delle prestazioni lavorative e degli apporti di beni o servizi da parte di questi ultimi.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci possono essere disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n.142.

La società ha per oggetto le attività qui di seguito indicate, le quali di volta in volta dovranno essere realizzate utilizzando prioritariamente e preferibilmente l'opera dei soci medesimi, e precisamente:

- la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi (art. 1 legge 381/91, **lettera a)** e formativi. La società, al fine del perseguimento dei suoi scopi, può svolgere la propria attività anche con terzi.

La cooperativa si occupa:

a) di curare l'assistenza domiciliare agli anziani, ai minori, ai portatori di handicap e ai disabili in genere, anche mediante la gestione di progetti individualizzati a valenza assistenziale, sanitaria e socio-sanitaria (ivi inclusi quelli elaborati per i soggetti disabili privi del sostegno familiare, cd "Dopo di Noi");

- b) di curare i servizi di igiene personale agli anziani, ai minori, ai portatori di handicap e ai disabili in genere;
- c) di istituire strutture residenziali e semiresidenziali, comunque denominate, per l'assistenza ai soggetti svantaggiati (tossicodipendenti, disabili, donne vittime di violenza e/o di tratta; minori in situazioni di abbandono; ragazze madri e donne in difficoltà, migranti, anziani, etc.)
- d) di istituire centri diurni per soggetti svantaggiati e servizi per la presa in carico e la gestione delle dipendenze (da sostanze psicotrope, da gioco d'azzardo patologico e da dipendenze senza sostanza; donne vittime di violenza; da uso di sostanze alcoliche, etc);
- e) di svolgere attività socio-educative, assistenziali, sanitarie e socio-sanitarie, ivi incluso il trasporto infermi, emergenza sanitaria, gestione servizio "118";
- f) di organizzare un servizio di trasporto per i portatori di handicap e gli scolari;
- g) di gestire centri residenziali (case di riposo, case protette, centri diurni, centri di prima accoglienza, comunità alloggio, etc.), nonché strutture pubbliche di assistenza, centri di cura preventiva, cliniche, palestre a scopo terapeutico e riabilitativo, stabilimenti balneari, case di vacanze marine e montane, campeggi, gestione di centri di accoglienza per migranti;
- h) di provvedere alla istruzione cooperativistica e professionale anche attraverso la istituzione di corsi di addestramento, la qualificazione e riqualificazione professionale e l'attivazione di tirocini formativi e/o professionali e/o borse lavoro;
- i) di compiere ogni azione mutualistica, di perseguire fini umanitari e missionari

e di svolgere, in genere, tutte le attività sociali utili al raggiungimento degli scopi statutari;

l) di partecipare e/o aderire a società e consorzi tra cooperative, ditte, società pubbliche e/o private aventi finalità analoghe;

m) di stipulare convenzioni con personale specializzato, ove non ve ne sia disponibile tra i soci, qualora si renda necessario o utile per il migliore funzionamento della società cooperativa;

n) di istituire un ufficio di formazione per l'aggiornamento e la specializzazione del personale, secondo moderne tecniche di istruzione, onde favorire la mobilità del personale medesimo;

o) di progettare, coordinare e gestire servizi di facchinaggio, trasloco, pulizia degli ambienti e delle spiagge;

p) di progettare, coordinare e gestire attività di formazione professionale, di orientamento e di formazione continua in materia sanitaria, sviluppo aziendale di ogni tipologia e crescita professionale di ogni ordine e grado, finanziata e non, attingendo a finanziamenti pubblici, privati e/o a fondi interprofessionali o europei;

q) di promuovere azioni formative volte al rilascio di CFU e/o di crediti formativi e o al rilascio di ECM;

r) di attivare azioni di volontariato in linea con le norme inerenti il servizio civile universale;

s) di poter promuovere Servizi per il Lavoro rivolti alla persona, per i seguenti ambiti: servizi per il lavoro generali obbligatori (in prosieguo SGO) e servizi per il lavoro specialistici facoltativi (in prosieguo SSF);

t) di poter erogare - in linea con la normativa di riferimento, corsi formativi a

norma di legge (D.Lg. 231/00; corsi sulla sicurezza; corsi di gestione mezzi; corsi HACCP; corsi sulla qualità; corsi sulla legge sulla privacy; etc.);

u) di progettare e gestire attività e/o centri finalizzati alla lotta e al contrasto di ogni forma di discriminazione di genere, di etnia, religione e orientamento sessuale.

La cooperativa, potrà altresì, svolgere qualunque altra attività connessa e affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia indirettamente che direttamente, attinente ai medesimi, nonché, tra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:

- gestire e/o adeguare stabilimenti, strutture, terreni e fabbricati (anche confiscati alla mafia) con le relative attrezzature e pertinenze per le attività sociali;
- acquistare, costruire, prendere in affitto terreni, fabbricati, mezzi di trasporto, macchine agricole, attrezzi di lavoro e quant'altro necessario all'attività sociale;
- cedere in uso macchine e attrezzi di proprietà della cooperativa ai soci che ne abbiano necessità;
- curare la formazione professionale mediante la istituzione di corsi di avviamento e perfezionamento;
- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale;
- gestire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale

finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale;

- dare adesioni e partecipare a enti e organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare un movimento cooperativo e agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti e il credito;

- concedere avalli cambiali, fidejussioni e ogni qualsiasi altra garanzia, sotto qualsiasi voglia forma, per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa potrà aderire, nonché a favore di altre cooperative.

Essa infine si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.

E', pertanto, tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

Per il raggiungimento degli scopi sociali sopra citati la cooperativa potrà beneficiare di tutte le agevolazioni contributive, finanziarie e fiscali previste dalle leggi regionali, nazionali e comunitarie, con particolare riguardo a quelle per le cooperative sociali e di servizi.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche nei confronti dei terzi non soci ai sensi dell'art. 2521 c.c..

La società, ha altresì, per oggetto le seguenti attività:

- organizzare manifestazioni di carattere turistico, gare, festeggiamenti, mostre, fiere, convegni, spettacoli, escursioni, curare l'assistenza e l'informazione turistica;

- sensibilizzare le popolazioni residenti ai fini dello sviluppo delle attività turistiche, promuovendo e facilitando il movimento turistico, stimolando

l'efficienza dei servizi, incoraggiando l'apertura di impianti e attrezzature sportive e favorendo il miglioramento delle strutture esistenti;

- ricercare momenti di confronto con le forze politiche e gli enti sociali, nella valorizzazione dei diversi ruoli, con le istituzioni pubbliche, enti locali ed enti culturali, turistici e sportivi, per contribuire alla realizzazione di progetti condivisi che si collocano nel quadro di una programmazione territoriale delle attività del tempo libero e dello sport;

- organizzare, svolgere e rappresentare manifestazioni sportive, spettacoli teatrali, di danza, di animazione e cinematografici, sia in ambienti pubblici che privati, sia all'aperto che al coperto, presso scuole ed enti pubblici e privati, incentivando l'aggregazione giovanile e il tempo d'estate per scolari di ogni ordine e grado;

- istituire centri estivi ed invernali con finalità sportive, ludiche-ricreative culturali, turistiche, e del tempo libero;

- gestire palestre, piscine, campi di calcio, tennis, basket, e impianti sportivi polivalenti pubblici e privati;

- attuare, organizzare e gestire servizi e strutture per attività di tempo libero, quali, sale di lettura, laboratori musicali, e di cinematografia, sale giochi, bar, punti di mescita e somministrazione di bevande, spaccio, mense, trattenimenti musicali, gare canore e ludico sportive, festival, videoteche, ludoteche, biblioteche, centri sociali;

- organizzare e promuovere convegni, congressi, tavole rotonde, fiere, sagre, meeting, gemellaggi, scambi culturali, viaggi tornei, stage, gite, soggiorni, gare, corsi e centri di studio professionale e di addestramento nel campo sportivo, educativo, ricreativo, turistico, culturale, musicale e altro;

- editare e diffondere riviste, opuscoli, presentazioni, prontuari, vademecum, audiovisivi, fotografia, gadget, materiale informatico e comunque ogni pubblicazione relativa ad attività, sportive, turistiche, culturali, educative, ricreative, politiche e sociali;
- svolgere attività di ricerca, documentazione e sperimentazione concernenti le iniziative suddette;
- esercitare tutte quelle funzioni che le venissero demandate in virtù di regolamenti e disposizioni delle competenti autorità o per deliberazione della cooperativa;
- favorire opere di volontariato presso musei, strutture e attività culturali, assistenziali e di ordine pubblico;
- sperimentare e organizzare attività sportive connesse con l'ambiente marino, lacustre, fluviale e montano;
- organizzare e realizzare attività di tutela del patrimonio ambientale e faunistico e iniziative di pulizie straordinarie, decespugliamento e miglioramento delle aree verdi presenti sul territorio e non;
- utilizzare e creare siti internet, database, archivi multimediali, cartacei e fotografici nonché impianti di rete e strumenti o punti multimediali affini;
- organizzare incontri, ritrovi, serate musicali e feste, fra soci, associati e polivalenti;
- attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con enti pubblici o privati per gestire impianti sportivi, centri, oasi, bagli, strutture rurali, riserve montane, riserve marine, riserve naturalistiche orientate, parchi e oasi protette, aree naturali o artificialmente attrezzate per adibire alla fruizione turistica sportiva e ricreativa, fattorie didattiche o agriturismi didattici;

- allestire e gestire bar, stand, punti di ristoro e di promozione dei beni tipici locali, collegati ai propri impianti o in occasione di manifestazioni sportive e ricreative che si svolgono sul territorio, riservando le somministrazioni di alimenti e bevande ai propri soci, iscritti, affiliati o partecipanti;
- stipulare convenzioni con enti pubblici (Provincia, Comuni, Regioni) per la promozione, la valorizzazione, la progettazione e la gestione di progetti sportivi culturali polivalenti;
- perseguire attivamente con ogni mezzo a sua disposizione la finalità di valorizzare, regolamentare e tutelare le pratiche delle attività e terapie con animali (ATA), ed il ruolo degli operatori specializzati in queste tecniche in Italia e all'Estero. A tal fine e a titolo esclusivamente esemplificativo, salvo ulteriori sviluppi scientifici la detta attività avrà a oggetto i seguenti settori: onoterapia, ippoterapia, pet therapy, terapie con altri animali. E' inoltre prevista l'interazione con gli animali e tutte le tipologie sopra elencate verranno distinte in un apposito registro nelle seguenti voci: - attività e terapie con gli asini, attività e terapie con i cavalli, attività e terapie con i cani, attività e terapie con i piccoli animali.

La cooperativa potrà svolgere, con indirizzo mutualistico, qualunque altra attività connessa agli scopi sopra elencati, nonché compiere tutti gli atti, le transazioni e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, necessarie e utili per la realizzazione degli scopi e delle attività sociali. A tale scopo può richiedere contributi e finanziamenti a ogni livello istituzionale, comprese l'U.E., banche private e d'affari e fondazioni; sottoscrivere accordi di programma, protocolli d'intesa, promuovere e aderire a consorzi e fare quant'altro al fine di raggiungere gli scopi prefissati.

La cooperativa potrà, inoltre, dare l'adesione a enti e organismi economici o finanziari, diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo e a coordinare le attività previdenziali, assistenziali e mutualistiche.

La cooperativa potrà aderire o realizzare un gruppo cooperativo paritetico a norma dell'articolo 2545-septies c.c.

La cooperativa potrà promuovere anche l'autofinanziamento della società cooperativa stimolando lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, raccogliendo prestiti fra essi esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.

La cooperativa potrà infine emettere strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione da offrire a investitori qualificati ai sensi dell'articolo 2526 c.c.

La cooperativa potrà realizzare ogni altra attività direttamente o indirettamente finalizzata al raggiungimento degli scopi sociali.

Tutte le attività summenzionate potranno essere svolte anche on-line, sia in Italia sia all'estero.

Le attività per le quali è necessaria l'iscrizione in albi professionali potranno essere svolte esclusivamente da soggetti in possesso dei necessari requisiti.

La Cooperativa può ricevere prestiti dai soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti vigenti.

In conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia, i soci possono effettuare versamenti a fondo perduto, in conto capitale o finalizzati alla copertura di perdite di esercizio. La cooperativa può ricevere prestiti infruttiferi da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, per

fronteggiare temporanee esigenze di liquidità secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge.

Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la Cooperativa è altresì impegnata ad integrare in modo permanente o secondo contingenti opportunità- la propria attività con quella di altri enti cooperativi e non, promuovendo e aderendo a Consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali.

TITOLO III

SOCI

ARTICOLO 5 (SOCI ORDINARI)

Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dall'articolo 2522 del codice civile.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, che abbiano i requisiti prescritti dalla legge, e in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano contribuire al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie

imprenditoriali di medio e/o lungo periodo.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa.

A tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori e i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

Qualora siano presenti i presupposti per la loro ammissione, possono essere soci le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa. E' consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa e nei limiti della vigente normativa.

I soci cooperatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.

Possono essere soci cooperatori persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

***soci lavoratori**, cioè persone fisiche, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età (salvo i casi di anticipata acquisizione della capacità giuridica per atto

dell' Autorità Giudiziaria o per legge) che esercitino arti o mestieri attinenti alla natura della impresa esercitata dalla cooperativa e che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possono partecipare direttamente ai lavori dell'impresa e attivamente cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo;

***soci fruitori**, cioè persone fisiche che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della Cooperativa;

***soci volontari** ai sensi della art.2 della legge 381/1991 che intendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima;

***Soci finanziatori** che intendano dare un contributo economico a favore della cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima.

ARTICOLO 6 (CATEGORIA SPECIALE DI SOCI)

La cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti e obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori di cui all'art.5.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, dall'organo amministrativo solo soci lavoratori comunque in possesso dei requisiti di cui all'art.5 del presente statuto che intendano completare la loro formazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale verrà fissata dall'organo amministrativo al momento dell'ammissione e non può comunque essere superiore a cinque anni.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti ai soci che partecipano alla relativa decisione.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis e 2476, comma 2, del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art.11 del presente statuto:

l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;

l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci lavoratori.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci

lavoratori, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, apposita domanda all'organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti professionali maturati.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro soci.

Nel caso di mancato accoglimento, l'organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci lavoratori.

ARTICOLO 7 (DOMANDA DI AMMISSIONE)

Chi desidera essere ammesso come socio deve presentare all'organo amministrativo domanda scritta, specificando, se si tratta di persona fisica:

- a. cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, domicilio, cittadinanza;
- b. l'indicazione della sua effettiva attività di lavoro, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c. i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;
- d. l'ammontare delle quote di capitale che si propone di sottoscrivere, il quale comunque non potrà essere inferiore né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- e. la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f. la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 34 e seguenti del presente statuto.

L'organo amministrativo accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente

art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

L'organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza dei 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci con propria decisione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ARTICOLO 8 (OBBLIGHI DEL SOCIO)

Fermo restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante

dal libro soci. La variazione di domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata alla Cooperativa.

ARTICOLO 9 (PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

ARTICOLO 10 (RECESSO DEL SOCIO)

Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio:

- a. che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b. che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c. che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società.

Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere all'Organismo di Mediazione con le modalità previste ai successivi artt. 34 e seguenti.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Esso determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

ARTICOLO 11 (ESCLUSIONE DEL SOCIO)

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a. che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali,

oppure abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b. che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c. che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato dai regolamenti ai sensi dell' art. 6 della legge 142/01 e nel caso di socio volontario abbia cessato l'attività di volontariato presso la cooperativa così come meglio specificato nel Regolamento;

d. che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;

e. che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

f. che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi degli artt. 34 e seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

ARTICOLO 12 (DELIBERE DI RECESSO ED ESCLUSIONE)

Le deliberazioni adottate in materia di recesso ed esclusione, sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio Arbitrale, regolato dagli artt. 34 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

ARTICOLO 13 (LIQUIDAZIONE)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art.18, comma 4), lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio di esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato all'aumento del capitale ai sensi dell'art.2545-quinquies, comma 3) del codice civile.

Il pagamento è effettuato entro i 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

ARTICOLO 14 (MORTE DEL SOCIO)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente

rivalutate, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art.2347, commi 2) e 3) del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'organo amministrativo, che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art.7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art.13.

ARTICOLO 15 (TERMINI DI DECADENZA, LIMITAZIONI AL RIMBORSO, RESPONSABILITÀ DEI SOCI CESSATI)

La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5(cinque) mesi dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art.11, lett.b), c), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo o del pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art.1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Cooperativa risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

ARTICOLO 16 (ELEMENTI COSTITUTIVI)

Il patrimonio della Società è costituito:

- a. dal capitale sociale che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote del valore nominale di euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero). La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;
- b. dalla riserva legale, formata con gli utili di cui all'art. 18 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- c. dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci

ai sensi del precedente art. 8;

d. dalla riserva straordinaria;

e. da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

ARTICOLO 17 (VINCOLI SULLE QUOTE E LORO ALIENAZIONE)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente articolo 7.

Il Provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio; il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.

Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.

ARTICOLO 18 (BILANCIO DI ESERCIZIO)

L'esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale, l'organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per

l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a. a riserva legale nella misura non inferiore al 30%(trenta per cento);
- b. al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla Legge medesima;
- c. ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;
- d. ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

ARTICOLO 19 (RISTORNI)

L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci lavoratori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

La decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio delibera sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO V

RIUNIONE DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 20 (ORGANI)

Sono organi della Società:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore unico;
- c) Il Collegio dei Sindaci, se nominato.

ARTICOLO 21 (ASSEMBLEA)

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura degli amministratori, mediante lettera raccomandata A.R, oppure fax o e-mail inviata almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello in cui è fissata la prima convocazione.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e i Sindaci, se nominati, sono presenti o informati

della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

ARTICOLO 22 (FUNZIONI DELL'ASSEMBLEA)

L'assemblea:

1. approva il bilancio e destina gli utili;
2. procede alla nomina degli Amministratori;
3. procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale;
4. determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;
5. approva i regolamenti interni;
6. delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
7. provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
8. delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
9. delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che l'organo amministrativo sottopone alla sua approvazione.

Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente punto 7 deve essere redatto da un notaio.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 18.

L'Assemblea, inoltre, può essere convocata tutte le volte che l'organo amministrativo lo reputi necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che i soci, che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, sottopongono alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli

Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

ARTICOLO 23 (COSTITUZIONE E QUORUM DELIBERATIVI)

In prima convocazione l'Assemblea, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In una seconda convocazione, l'Assemblea, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera sia in prima che in seconda convocazione a maggioranza assoluta dei presenti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

ARTICOLO 24 (VOTAZIONI)

Per le votazioni si procederà, normalmente, col sistema dell'alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

ARTICOLO 25 (VOTO)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore, e che non sia amministratore, Sindaco o dipendente della cooperativa

come disposto nell'art. 2372 del codice civile.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

ARTICOLO 26 (PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Il Presidente dell'Assemblea provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

ARTICOLO 27 (AMMINISTRAZIONE)

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da 3(tre) a 5(cinque), eletti dall'Assemblea dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

Gli Amministratori sono scelti tra i soci cooperatori.

Ai sensi dell'art. 2542 c.c., gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

ARTICOLO 28 (COMPETENZE E POTERI DEGLI AMMINISTRATORI)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione della Società con esclusione solo di quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente Statuto.

Il presidente del Consiglio ha la rappresentanza della cooperativa giusta quanto

disposto all'art. 32 dello statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del Codice Civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

ARTICOLO 29 (CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)

E' nei compiti del Presidente convocare il Consiglio di Amministrazione, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma o pec, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

ARTICOLO 30 (INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, se nominato, nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'assemblea.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, la convocazione

dell'Assemblea deve essere fatta d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea rimanendo in carica fino alla sostituzione.

ARTICOLO 31 (COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.

ARTICOLO 32 (RAPPRESENTANZA)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore unico hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati.

Il Consiglio di Amministrazione, previa, apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, può nominare Direttori generali, Istitori e Procuratori Speciali per singoli atti o categorie di atti.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente del Consiglio di amministrazione, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.

ARTICOLO 33 (COLLEGIO SINDACALE)

Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di 3 (tre) membri effettivi eletti dall'Assemblea.

Devono essere nominati dall'Assemblea anche 2 (due) Sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

TITOLO VI

CONTROVERSIE

ARTICOLO 34 MEDIAZIONE

Tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;

b. le controversie relative alla validità delle decisioni dei soci, comprese quelle di esclusione da socio;

c. le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti, saranno oggetto di mediazione da affidarsi a organismi riconosciuti e con competenza specifica.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 35 (SCIoglimento ANTICIPATO)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

ARTICOLO 36 (DEVOLUZIONE PATRIMONIO FINALE)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente articolo 18 comma 4 , lett. c.;

- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di

cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59. **TITOLO VIII**

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ARTICOLO 37 (REGOLAMENTI)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento delle attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici se verranno costituiti.

ARTICOLO 38 (PRINCIPI DI MUTUALITÀ, INDIVISIBILITÀ DELLE RISERVE E DEVOLUZIONE)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzioni del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

ARTICOLO 39 (RINVIO)

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le vigenti norme di legge sulle Società cooperative.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "Disciplina

delle Società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle Società a responsabilità limitata.

Le parti mi esonerano dalla lettura dell'allegato.

Scritto da persona di mia fiducia e da me completato su dodici fogli di cui occupa quarantacinque facciate sin qui.

E richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto, alle parti che approvano e sottoscrivono alle ore 20 (venti) e minuti 20 (venti).

FIRMATO: CIPRIANO MARGHERITA - GIUSEPPE CUSIMANO - PETRALIA VALENTINA - GABRIELE
FRANCESCO SUPPORTA - CONSUELO SERIO - TERESA FUMUSA - ANNA RUFFINO NOTAIO.

Ricevuta del: 03/10/2018 ora: 12:40:10

Utc: 1538563196221405

Utc_string: 2018-10-03T12:39:56.221405+02:00

Ricevuta di Trasmissione e di Registrazione

Data invio: 03/10/2018

Ora invio: 12:39:56

Dati identificativi

Identificativo attribuito dall'utente: AR0048172

Codice invio attribuito dall'Amministrazione: 120014565

Codice fiscale di colui che ha firmato il documento: RFFNNA54P60G273H

Ufficio delle entrate competente:

TX6 - Ufficio Territoriale di PALERMO 1

Numero atti trasmessi: 1

Numero atti scartati: 0

Importo per il quale e' stato disposto l'addebito: 356,00 Euro
sul c/c intestato al codice fiscale: RFFNNA54P60G273H

Dati di dettaglio dell'atto trasmesso nel file

Repertorio: 48172/15271 (del codice fiscale: RFFNNA54P60G273H)

Estremi registrazione: Serie: 1T Numero: 11491 del 03/10/2018

Ai fini della pubblicita' immobiliare il titolo e' stato trasmesso per via telematica

TX6 Ufficio Territoriale di PALERMO 1 - Entrate

Tributo		Importo
9814 IMPOSTA REGISTRO - ATTI	200,00 Euro	
9802 IMPOSTA DI BOLLO	156,00 Euro	